m_dg.GAB.06/11/2026.0039890.U

Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03341 DEL SEN. TREVISI (res. n. 453 del 14 settembre 2026)

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo con il quale vengono sollevati specifici quesiti in relazione alla figura dell'amministratore di sostegno, si riferisce quanto segue.

Al tal riguardo si ricorda in apertura che l'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento con la Legge n. 6 del 2004, è nata con l'obiettivo di offrire uno strumento di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia che si caratterizza, rispetto ai rigidi schemi dell'interdizione e dell'inabilitazione, per un elevato grado di flessibilità.

L'amministrazione di sostegno è infatti un istituto duttile che può essere plasmato dal giudice sulla base dello stato personale e delle condizioni di vita del beneficiario. Vi si può ricorrere anche laddove sussistano soltanto esigenze di cura della persona poiché non è un istituto volto ad assicurare la tutela degli interessi patrimoniali ma in via generale a soddisfare i bisogni e le aspirazioni.

Ciò premesso si rappresenta che il Dicastero ha mantenuto sempre alta l'attenzione sulle tematiche evidenziate nel testo dell'interrogazione.

Dapprima con la costituzione del Tavolo nazionale sui diritti delle persone fragili

che è stato istituito nel 2019 e che ha concluso i lavori, qualche anno più tardi, nel 2022; successivamente prendendo parte, con propri rappresentanti, al tavolo tecnico interministeriale per la redazione di un Testo Unico per le disabilità presso il Ministero per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.

Da ultimo con la costituzione di un nuovo tavolo tecnico per l'elaborazione di una proposta di intervento normativo di riordino e semplificazione delle misure di protezione giuridica.

Considerata infatti la necessità di attuare la delega di cui all'art. 17 della legge 10 novembre 2025 n. 167 è stato ritenuto opportuno istituire presso il Ministero della giustizia un tavolo tecnico composto da esponenti di varie amministrazioni ed enti che siano dotati delle competenze necessarie per l'elaborazione di una proposta di decreto delegato.

Così ricostruito il quadro di riferimento si evidenzia infine che le criticità richiamate si riferiscono a notizie apprese dagli organi di stampa o direttamente dagli amministrati che, riguardando decisioni dell'Autorità giudiziaria, sono sindacabili con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Il Ministro
Carlo Nordio

Testo dell'interrogazione